

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BOVINA RENDENA

CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Ai sensi del D.Lgs 52 del 11 maggio 2018 e del regolamento UE 2016/1012 del 6/6/2016, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena (ANARE), Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 854 del 23 ottobre 1984, gestisce in qualità di Ente Selezionatore il programma genetico della Razza Rendena sulla base del presente Disciplinare, in armonia con la normativa dell'Unione Europea.

Art. 2

Il programma genetico della Razza RENDENA si attua su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Il Programma genetico è svolto secondo le norme previste dai successivi articoli e ha lo scopo di conservazione e miglioramento della Razza Rendena, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica. Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte all'approvazione e alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali di seguito "Autorità competente" ai sensi del D.Lgs 52 del 11 maggio 2018.

Art. 3

L'ANARE provvede alla realizzazione del programma genetico di cui all'art. 2 con:

- a) La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- b) L'Ufficio Centrale (UC);
- c) Il Corpo degli Esperti (CE)

Art. 4

La CTC determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi genetici; predispone inoltre le Norme tecniche di cui al successivo art. 22, il disciplinare delle prove genetiche in stazione di cui al successivo art. 17, e le loro eventuali modifiche.

Provvede altresì a valutare ogni altra attività o iniziativa, utili alla conservazione e/o al miglioramento genetico della Razza di cui all'art. 2.

Individua i dati funzionali da raccogliere, e la conseguente modalità di raccolta, per l'attuazione delle prove genetiche in stazione e delle valutazioni morfologiche.

Può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.

Della CTC fanno parte:

- 1 funzionario dell' "Autorità competente", dalla stessa nominata.
- 2 funzionari tecnici esperti in zootecnia rappresentanti delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, con il maggior numero di capi iscritti al libro genealogico. La nomina di questi funzionari viene fatta dai competenti Assessorati per l'agricoltura delle Regioni o Province autonome.
- 1 funzionario del Ministero della Salute – Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero.
- 1 esperto in zootecnia nominato dall' "Autorità competente", su proposta dell'ANARE.
- 1 Esperto in zootecnia del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del CREA, nominato dall' "Autorità competente".
- 8 rappresentanti degli allevatori, nominati dall'ANARE.
- Il Coordinatore del Corpo degli Esperti.
- Il Presidente dell'ANARE o suo delegato.

I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

La CTC elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Direttore dell'ANARE partecipa alle riunioni con voto consultivo ed assume anche le funzioni di Segretario. In sua assenza le funzioni di segretario saranno svolte da persona nominata dal Presidente della CTC.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.

Il Presidente convoca le riunioni con almeno 8 giorni di preavviso. La riunione di insediamento viene convocata dal Presidente dell'ANARE. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più 1 dei suoi componenti. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Di ogni seduta è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della Commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi. L'ANARE è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC, attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena è verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione medesima, incluso il rappresentante dell' "Autorità competente".

Art. 5

1. L'UC provvede:

- All'espletamento dei compiti necessari ad assicurare la corretta operatività del Programma genetico.
- A coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione a quanto stabilito nel presente Disciplinare.
- Alla elaborazione e pubblicazione dei dati, riguardanti i soggetti iscritti, rilevati presso le stazioni di controllo e gli allevamenti. L'attività di calcolo degli indici genetici può essere svolta autonomamente da ANARE oppure affidata, anche parzialmente, a soggetti terzi riconosciuti ai sensi dell'art. 8 comma 4 del regolamento UE 2016/1012.
- Alla verifica della qualità dei dati forniti, qualora l'attività di raccolta è delegata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 52/2018.
- Alla predisposizione ed emissione dei certificati zootecnici richiesti dagli allevatori iscritti.
- Alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il Programma genetico.

Responsabile dell'applicazione del programma genetico e delle delibere della CTC è il Direttore dell'ANARE.

Art. 6

Corpo Esperti di Razza

Il Corpo degli Esperti di Razza raggruppa gli esperti di razza e, come previsto dall'art. 3, è funzionale alla realizzazione del programma genetico. L'attività degli Esperti di Razza viene svolta prevalentemente negli allevamenti aderenti al Libro Genealogico e concorre a mantenere un rapporto diretto tra l'ANARE e gli allevatori. Gli Esperti di Razza sono persone adeguatamente formate alla rilevazione dei dati morfologici degli animali e la loro attività è regolamentata dalle Norme Tecniche che ne stabiliscono le modalità organizzative, il funzionamento e i necessari adempimenti.

L'Elenco degli Esperti Autorizzati verrà pubblicato annualmente dall'ANARE.

Gli Esperti possono operare esclusivamente dietro autorizzazione dell'UC.

E' fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa essere negativo per le attività dell'ANARE e di partecipare a eventi ed incontri inerenti la razza senza espressa autorizzazione dell'UC. Tali divieti si estendono anche all'uso di sistemi di comunicazione via web e ai social network.

CAPITOLO II

PARTECIPAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI AI PROGRAMMI GENETICI ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

Art. 7

L'adesione al Programma genetico è volontaria: il proprietario che intenda iscrivere o registrare i propri soggetti deve presentare domanda in tal senso all'UC e dichiarare di conoscere ed accettare i contenuti del presente Disciplinare. Possono essere ammessi gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/1012 che:

- a) si impegnino a svolgere attività di conservazione e/o di miglioramento genetico nei termini previsti dal Programma genetico;
- b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal Programma genetico;
- c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.

Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC. A tal fine è costituito l'Albo degli allevamenti che partecipano al Programma genetico.

L'UC procede alla radiazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso all'ANARE secondo le modalità descritte al successivo art. 19.

Art. 8

Il Programma genetico prevede l'iscrizione degli animali in due distinte sezioni: la Sezione Principale e la Sezione Supplementare.

1. SEZIONE PRINCIPALE

Alla Sezione Principale sono iscritti i riproduttori di razza pura conformemente all'Allegato II, parte I, capo I e III del regolamento UE 2016/1012.

La Sezione Principale è a sua volta suddivisa nelle seguenti Classi di merito.

- a. **Classe Base:** sono iscritti:
 - i. maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla Sezione Principale;
 - ii. femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla Sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla Sezione Supplementare, ovvero la madre iscritta alla Sezione Principale e la nonna materna iscritta alla Sezione Supplementare.
- b. **Classe Femmine in selezione:** sono iscritte le femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dalla Classe Base e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal Programma Genetico. Le femmine provenienti dalla Classe Base lettera i) possono essere qualificate "Madri di Toro" sulla base delle loro prestazioni e delle valutazioni genetiche e morfologiche previste dalle Norme tecniche. La qualifica di "Madri di Toro" può essere revocata in caso di diminuzione del valore genetico (rank) o per l'accertata condizione di portatrici di caratteri genetici indesiderati. Le

femmine per le quali non venga confermata l'ascendenza vengono trasferite, se in possesso delle caratteristiche di razza, alla Sezione Supplementare.

- c. **Classe Maschi in selezione:** maschi di almeno 12 mesi d'età provenienti dalla Classe Base e individuati sulla base delle caratteristiche genetiche e morfologiche stabilite dalla CTC, previa conferma dell'ascendenza (padre, madre e nonno materno) secondo i criteri stabiliti all'art. 5 delle Norme Tecniche. Nel caso in cui non sia recuperabile alcun campione biologico della madre, è necessaria la verifica della paternità. Dopo conferma dell'ascendenza, i maschi in selezione possono essere abilitati alla Inseminazione Artificiale sulla base del superamento con esito favorevole delle valutazioni genetiche e morfologiche previste dalle Norme tecniche.

2. SEZIONE SUPPLEMENTARE

Alla Sezione Supplementare sono registrati conformemente all'Allegato II, parte I, capo II del regolamento UE 2016/1012, gli animali con genealogia insufficiente per l'iscrizione nella Sezione Principale, in possesso delle caratteristiche di razza e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal Programma genetico.

I maschi registrati nella Sezione Supplementare non possono essere utilizzati per la riproduzione.

Art. 9

Maschi abilitati alla I.A.

I maschi abilitati alla Inseminazione in base al precedente art. 8 si distinguono in due sottoclassi sulla base dei criteri stabiliti dalle Norme tecniche

- Sottoclasse: PADRI DI TORO (PT).
- Sottoclasse: PADRI DI VACCHE (PV).

CAPITOLO III

FINALITA' DELLA SELEZIONE E DELLA CONSERVAZIONE; CRITERI E STRUMENTI DEI PROGRAMMI GENETICI

Art. 10

Finalità dei programmi genetici a scopo di miglioramento e/o conservazione

Il programma genetico ha come obiettivo la conservazione e salvaguardia del patrimonio genetico originario ed il miglioramento delle prestazioni produttive degli animali, nel rispetto della conservazione della biodiversità e ai fini della preservazione e della valorizzazione dell'ambiente.

La conservazione e salvaguardia dei bovini si persegue mediante il mantenimento della variabilità genetica, anche al fine di conservarne la rusticità e la capacità di sfruttamento delle risorse alimentari disponibili nelle aree marginali, caratteristiche della razza.

L'obiettivo della selezione di questa razza è la contemporanea ottimizzazione delle produzioni di carne e di latte che assieme definiscono la specializzazione produttiva detta duplice attitudine.

Accanto agli obiettivi di selezione principali sopra citati, si aggiungono i caratteri di funzionalità di seguito elencati: longevità, fertilità, mungibilità, resistenza alle malattie e facilità di parto.

Art. 11

Criteria per il miglioramento genetico della razza sottoposta a selezione

Le finalità della selezione di cui al precedente art. 10 vengono perseguite attraverso la rilevazione e l'elaborazione di uno, alcuni o tutti i seguenti caratteri che costituiscono i criteri di selezione:

Caratteri della produzione di latte:

- Quantità di latte, quantità e percentuali di grasso e proteine.
- Contenuto in cellule somatiche, urea, lattosio, BHB.
- Polimorfismi delle proteine del latte.

Caratteri della produzione di carne:

- I rilievi ponderali, zoometrici, consumo di alimenti, resa e conformazione della carcassa stimate in vivo, come previsto dal disciplinare delle prove genetiche in stazione.

Caratteri di funzionalità e di benessere:

- Facilità di parto.
- Rilevazione della mungibilità.
- Temperamento.
- Longevità (data di eliminazione e relativa causa).

Caratteri riproduttivi:

- Interparto.
- Numero di inseminazioni/concepimento.
- Tasso di non ritorno a 56 giorni.
- Distanza parto-prima inseminazione e tra quest'ultima e il concepimento.

Caratteri morfologici:

- Valutazione lineare delle femmine.
- Valutazione lineare dei maschi sottoposti a prove genetiche in stazione.
- Condizione corporea (BCS) e altre caratteristiche interessanti per il programma genetico secondo quanto individuato dalla CTC.

Genotipi:

- Genotipi di varia densità (n. SNPs) da utilizzare nel programma genetico.

Genotipi specifici relativi a singoli loci o aplotipi legati a geni di particolare interesse o a malattie genetiche.

Art. 12

Strumenti per il miglioramento genetico della razza sottoposta a selezione

Gli strumenti della selezione sono:

- a) I dati anagrafici di tutti i soggetti iscritti al Libro Genealogico.
- b) I dati raccolti in allevamento.
- c) I dati raccolti nell'ambito delle prove genetiche in stazione.
- d) Le valutazioni morfologiche.
- e) I risultati degli esami di laboratorio.
- f) I risultati dell'accertamento della parentela.
- g) Gli indici genetici derivati dall'elaborazione dei dati elencati all'art.12.
- h) Gli indici aggregati composti da più indici genetici.
- i) Piani di accoppiamento programmato.
- j) La diffusione del germoplasma selezionato.

Per tutti i dati relativi ai punti da a) fino a i), ANARE gestisce autonomamente le banche dati contenenti tutte le informazioni riguardanti ciascun allevamento ed ogni singolo animale di interesse per la conservazione ed il miglioramento genetico.

Art. 13

La valutazione morfologica

Le valutazioni morfologiche vengono svolte direttamente da ANARE attraverso l'attività del Corpo Esperti di Razza. Vengono effettuate di norma ogni anno esclusivamente su bovine iscritte, preferibilmente sulle primipare, e sui maschi sottoposti alle prove genetiche in stazione. L'Ufficio Centrale stabilisce di volta in volta in quali allevamenti effettuarle, seguendo il principio della finalità della raccolta di dati utili al Programma genetico della razza, ovvero utilizzabili per le valutazioni genetiche dei caratteri morfologici. Il metodo di valutazione utilizzato è descritto nelle Norme Tecniche.

Per essere iscritte alla Sezione Supplementare, le bovine prive di ascendenza o con un solo genitore noto devono essere sottoposte alla valutazione morfologica eseguita da un Esperto di Razza autorizzato da ANARE secondo le modalità descritte dalle Norme Tecniche.

Art. 14

Mostre e concorsi

ANARE promuove l'organizzazione di mostre e concorsi in cui vengono esposti soggetti di Razza Rendena; la finalità di queste manifestazioni è quella di promuovere la diffusione della razza ed evidenziare in pubblico i progressi selettivi raggiunti.

Le mostre ed i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini iscritti alle classi "femmine e maschi in selezione" devono essere organizzati secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

CAPITOLO IV

DOCUMENTI UFFICIALI DEI PROGRAMMI GENETICI

Art. 15

Per l'attuazione del Programma genetico sono previsti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico:

- 1) Elenco soggetti iscritti alla Sezione principale, distintamente per Classe di appartenenza.
- 2) Elenco bovine iscritte alla Sezione Principale, Classe Femmine in selezione.
- 3) Elenco bovine "Madri di Toro".
- 4) Elenco tori iscritti alla Sezione principale, Classe Maschi in selezione specificando le due sotto classi di appartenenza.
- 5) Certificato Zootecnico per i riproduttori iscritti al Libro genealogico.

I documenti di cui ai punti 1), 2) 3) 4), sono predisposti dall'UC per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili per via telematica.

Il certificato di cui al punto 5) è rilasciato dall'UC e fornito agli allevatori che ne facciano richiesta.

In virtù di specifica delega da rinnovarsi annualmente, il Certificato Zootecnico di cui al punto 5) può essere rilasciato anche da parte dell'ente delegato alla raccolta dati, limitatamente agli animali vivi che ne abbiano i requisiti. La delega è subordinata alla definizione di uno specifico protocollo autorizzativo di accesso alla banca dati ANARE.

Sono esclusi da questa possibilità i soggetti iscritti alla Classe Maschi in Selezione la cui documentazione può essere rilasciata esclusivamente dall'UC, unitamente al certificato di diagnosi di ascendenza.

Per ogni soggetto deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampata in modo evidente la parola "*duplicato*".

Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.

Art. 16

L'UC rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti, di cui all'art. 7, nonché l'identificazione e le caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei soggetti iscritti alle diverse sezioni del Libro genealogico.

CAPITOLO V

PROVE GENETICHE IN STAZIONE

Art. 17

Alla valutazione genetica dei candidati riproduttori maschi da iscrivere alla Classe Maschi in Selezione, prevista dal presente Programma di miglioramento genetico, ANARE, provvede secondo quanto previsto dall'apposito Disciplinare delle prove genetiche in stazione.

CAPITOLO VI

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI

Art. 18

L'allevatore ammesso al programma genetico, di cui all'art. 7, si impegna:

- Ad osservare il presente Disciplinare nonché le disposizioni impartite per l'attuazione operativa del Programma genetico.
- A concorrere con le quote e i contributi stabiliti da ANARE a pena, in caso di morosità, di sospensione dal Programma genetico.
- Ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce e tenuta delle registrazioni.
- A fornire all'UC qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sul proprio allevamento nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali.
- A consentire le visite per la raccolta dei dati in allevamento e le valutazioni morfologiche.
- Ad acconsentire l'accesso dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe bovina riguardanti il proprio allevamento archiviati.
- Ad autorizzare ANARE all'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Libro Genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione.
- A rispettare i termini prescritti dall'UC per l'utilizzo di marchi e segni distintivi depositati dall'ANARE.
- A perseguire il benessere animale.

Art. 19

Provvedimenti disciplinari

Per le infrazioni agli obblighi di cui al precedente art. 18 l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:

- a) Ammonimento.
- b) Sospensione temporanea dal programma genetico.
- c) Esclusione dal programma genetico.
- d) Radiazione dal Libro genealogico dell'intero allevamento aderente al Programma genetico, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi, genetici o genomici.
- e) Denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

L'Ammonimento è impartito dall'Ufficio Centrale del L.G. che ne informa il Consiglio Direttivo.

I provvedimenti di cui sopra, lettere da b) ad e), sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell'ANARE su proposta dell'UC; l'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANARE con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita dal Collegio dei Provivari, dall'Esperto in zootecnia di nomina dell' "Autorità competente" in seno alla CTC e un componente nominato dalla CTC; essi rimangono in carica 3 anni.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

CAPITOLO VII

FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 20

Al finanziamento delle attività del programma genetico si provvede con:

- Quote associative.
- Contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.
- Contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione.
- Contributi per uso marchi depositati.
- Contributi europei, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica.
- Altre eventuali entrate.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

Registri, certificati, marchi, sigilli e moduli, nonché gli atti in genere dell'Ente selezionatore, contraddistinti dal marchio depositato da ANARE, hanno valore ufficiale e legale.

Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art. 22

Le Norme Tecniche

Le Norme Tecniche stabiliscono:

- I caratteri morfologici di razza;
- I requisiti minimi per l'iscrizione ad alcune classi e sottoclassi qualora previsto dal presente disciplinare;
- L'accertamento degli ascendenti;
- Il funzionamento del Corpo degli Esperti;
- Il funzionamento delle Mostre e Concorsi.

Le Norme Tecniche sono emanate dall'UC, previo conforme parere della CTC e dopo approvazione dell'Autorità competente.

Le Norme Tecniche possono essere modificate su iniziativa dell'Autorità competente o dell'ANARE. Le modifiche di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione. Le modifiche proposte da ANARE vengono trasmesse all'Autorità competente, entro 60 giorni dalla data della delibera di conformità assunta dalla CTC. Esse entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente salvo intervenuto parere contrario di quest'ultimo.

Art. 23

Le modifiche al presente Disciplinare di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione; quelle proposte dall'ANARE, previo conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 24

NORME TRANSITORIE

I soggetti già iscritti al Libro genealogico della Razza Rendena ai sensi del Disciplinare approvato con D.M. n. 6995 del 28.03.2011, sono iscritti alle corrispondenti sezioni previste dal Programma genetico di cui al presente Disciplinare.